



COMUNE DI ACQUALAGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

PIAZZA MATTEI, 9 – 61041 ACQUALAGNA (PU) –

TEL. +39 0721 79671- FAX +39 0721 799044 – www.comune.acqualagna.ps.it

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 2 DEL 26-02-2022

Registro Generale n. 2

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 2 DEL 26-02-2022

Oggetto: Rinvenimento ordigno bellico località Montelarcello in via Campo Sportivo nel Comune di Acqualagna (PU) in area boschiva su sentiero impervio ubicazione dell' UXO lat. 43°3727.4 N long. 12°3945.3 E -

L'anno duemilaventidue addì ventisei del mese di febbraio, il Sindaco

VISTA la nota comunicazione di rinvenimento di ordigno bellico n. 31/2-3-2022 redatta dalla Legione Carabinieri "Marche" Compagnia di Urbino in data 25 febbraio 2022 con la quale si comunica il rinvenimento di spoletta anteriore per ordigni bellici, in pessimo stato di conservazione, diametro cm 5 lunghezza cm 10;

DATO ATTO che dalla documentazione emerge che il sito di ritrovamento dell'ordigno è localizzato in un'area boschiva su sentiero impervio in loc. Montelarcello via Campo Sportivo del Comune di Acqualagna (PU);

DATO ATTO altresì che l'area interessata veniva delimitata con nastro rosso e bianco e segnalata con apposite cartelli dal Nucleo Artificieri del Comando Provinciale CC di Ancona;

DATO ATTO che la locale stazione dei Carabinieri di Acqualagna (PU) ha confermato la delimitazione dell'area;

VISTA la nota della Prefettura di Pesaro e Urbino pervenuta in data 25 febbraio 2022, ns prot. n. 1626, ed avente per oggetto "Richiesta bonifica territorio da ordigno bellico rinvenuto in Comune di Acqualagna", con la quale in relazione al rinvenimento di che trattasi, si invita il Sindaco ad "adottare le idonee misure ed i provvedimenti

contingibili ed urgenti eventualmente necessari per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità";

DATO ATTO che all'attualità non si è in grado di conoscere le specifiche di sicurezza;

CONSIDERATO opportuno, adottare in via precauzionale e a salvaguardia dell'incolumità pubblica la presente ordinanza diretta ad evitare l'accesso inconsapevole di persone presso l'area in esame;

VISTO l'art. 133, comma n. 1, lett.q) del D.Lgs.n. 104/2010;

RITENUTO nel caso in esame, in cui le forze dell'ordine sono già allertate e coinvolte in materia, che il presente provvedimento, di carattere precauzionale, non debba essere preventivamente comunicato alla Prefettura già interessata al riguardo e che ha fornito le direttive del caso;

VISTO l'art.54 del D.Lgs. 11.267/2000;

VISTO il D.Lgs 267/2000 ed in particolare art. 147 bis, per cui si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento che non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTA la Legge 11.241/1990;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

1. E' fatto divieto a chiunque, fatta eccezione per le forze dell'ordine, la squadra artificieri, le unità della Croce Rossa e della Protezione Civile e la Polizia Locale, di approssimarsi, permanere e sostare nelle vicinanze della zona delimitata con nastro bianco-rosso e cartelli in località Montelarcello via Campo Sportivo del Comune di Acqualagna (PU), posizionato in area boschiva su sentiero impervio.
La violazione del divieto di cui sopra, potrà comportare a carico dei trasgressori, salve più gravi e/o concorrenti fattispecie penali od amministrative nel rispetto dell'articolo 9 della L. n.689/1981, l'ipotesi di reato prevista e punita dall'art.650 del Codice Penale;
2. L'ufficio della Polizia Locale di Acqualagna (PU) vorrà disporre, in orario diurno, nelle possibilità del personale a disposizione, un supporto all'azione di vigilanza del sito da parte delle forze dell'ordine anche fornendo ogni necessaria ed accessoria assistenza nella fase di bonifica;
3. la presente ordinanza è trasmessa:
 - Prefettura di Pesaro Urbino;
 - Sig. Questore di Pesaro e Urbino;
 - Commissariato di PS di Urbino;
 - Sig. Comandante Provinciale Carabinieri;
 - Sig. Comandante Stazione Carabinieri Acqualagna;
 - Sig. Comandante Provinciale VV.FF.;

- Sig. Presidente Comitato Provinciale Croce Rossa Italiana.

4. che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Acqualagna (PU) ai sensi dell'art.8, comma n. 3, della Legge 11.241/1990 nonché attraverso gli organi locali di informazione ed il sito internet comunale.

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso gerarchico amministrativo presso S.E. il Prefetto di Pesaro e Urbino entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione della stessa. E' ammesso altresì ricorso giudiziale avanti al TAR Marche ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione della presente ordinanza oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data ai sensi del DPR. n.1 199/1971.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Prof. Luca Lisi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 26-02-2022 al 13-03-2022

Lì 26-02-2022

IL FUNZIONARIO DESIGNATO
F.to LANI FRANCESCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 26-02-2022 al 13-03-2022

Lì 26-02-2022

IL FUNZIONARIO DESIGNATO
F.to LANI FRANCESCO

Copia conforme all'originale.

Lì

IL SINDACO
Prof. Luca Lisi